REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/89 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1989

che fissa, per la campagna 1989/1990 il prelievo supplementare e l'importo del rimborso nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce le norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che la Commissione ha constatato che la produzione cerealicola 1989/1990 supera di 500 000 t il quantitativo massimo garantito e che di conseguenza il prelievo di corresponsabilità supplementare dovrebbe essere fissato allo 0,31 % del prezzo d'intervento valido per il frumento tenero;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione, del 26 maggio 1988, recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2712/89 (5), deve essere rimborsata ai produttori la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare di previsione e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1487/89 della Commissione, del 30 maggio 1989, che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1989/1990 (6), ha fissato il prelievo di corresponsabilità supplementare in via previsionale; che è opportuno abrogarlo;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 729/89, l'importo globale dell'aiuto a favore dei piccoli produttori è ridotto in funzione della parte di prelievo di corresponsabilità rimborsata; che si può ottenere tale risultata applicando un coefficiente agli importi attribuiti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 743/89 della Commissione, del 21 marzo 1989, che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali (7);

considerando che nell'interesse dei produttori e tenendo conto delle esigenze amministrative, occorre applicare il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo a decorrere dal 1° novembre 1989;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989/1990:

— il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 0,54 ECU/t;

— la differenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 è fissata a 4,68 ECU/t.

Articolo 2

Agli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 743/89, si applica un coefficiente di 0,551724.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1487/89 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1989.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.
(3) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.
(4) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.
(5) GU n. L 262 dell'8. 9. 1989, pag. 22.
(6) GU n. L 147 del 31. 5. 1989, pag. 23.
(7) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione